



COMUNE DI FONTENO

PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RIDUZIONI ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore 10,00, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi .

All'appello, risultano:

	Presenti/Assenti
1. Donda Fabio	Presente
2. Pedretti Tiziano	Presente
3. Zon Edoardo	Presente
4. Pasinelli Michela Anna	Presente
5. Bonomelli Simona	Presente
6. Bigoni Alessandro	Presente
7. Spelgatti Daniel	Presente
8. Bertoletti Arianna	Presente
9. Marchesi Giovanni	Assente
10. Pedretti Ramon	Presente
11. Pedretti Fabio	Presente

Totale Presenti	10
Totale Assenti	1

Assiste il VICESEGRETARIO Comunale **DOTT.SSA BONETTI LUISELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio** – **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto posto al n. 6 dell'ordine del giorno: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022** e relaziona ai signori Consiglieri come segue:

“Gent.li Consiglieri viene ora sottoposto alla vostra attenzione l'esame e l'approvazione delle tariffe Tari e delle riduzioni per l'anno 2022, oggi ho il compito di illustrare il piano tariffario previsto per l'anno 2022 che è stretta conseguenza del piano finanziario dei costi del servizio.

La tassa sui rifiuti, ovvero la Tari, fu istituita dalla legge 147/2013 ed è in vigore dall'anno 2014 e prevede una tariffa riferita ad anno solare, commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti x unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Va inoltre specificato che la TARI, articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il piano finanziario approvato questa mattina mostra un costo totale del servizio in linea con gli anni passati sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo e presenta alcuni adeguamenti, dovuti alla modifica del metodo di calcolo, sulle somme totali dei costi fissi/costi variabili, i quali comporteranno una lieve variazione nelle rispettive quote tariffarie.

Annato, in conclusione, come l'emergenza sanitaria Covid-19 nel 2021 ha condizionato in termini di entrata la realizzazione totale del tributo in questione; questa amministrazione ha, con prontezza, dato risposte concrete in materia tributaria sostenendo sia le attività economiche colpite dalle necessarie misure di lockdown sia le famiglie con comprovati disagi economici.

Tuttavia, nella predisposizione di questa delibera, abbiamo diligentemente stabilito l'introito come prevede la normativa vigente, ossia a copertura totale dei costi del servizio; ciò non toglie che saremo pronti, nel rispetto disposizioni di legge, visto il procrastinarsi delle conseguenze della situazione emergenziale ufficialmente conclusa il mese scorso, ad andare incontro, come abbiamo fatto nel 2020 e 2021, alle attività produttive e alle famiglie colpite intercettando contributi e/o finanziamento eventualmente allo scopo stanziati dal Governo centrale.”

DOPO di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente così come sopra riportata;

VISTA la Legge del 7 dicembre 2013, n. 147, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che ha abrogato la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore solamente la parte relativa alla TARI;

VISTI l'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate e il comma n. 682, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il D.lgs. del 3 settembre 2020 n. 116, (c.d. “Codice dell’Ambiente”) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

VISTO l’articolo 3, comma 5 quinquies, del D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTO l’art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, il quale disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, la quale ha introdotto nuovi criteri per la quantificazione del Piano Economico Finanziario TARI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, recante: “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VISTA la determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI”;

VISTA E RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna, con la quale si è provveduto ad approvare il relativo Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, annualità 2022;

PRESO ATTO che:

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che “il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504;

PRECISATO altresì che:

- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia di Bergamo;
- con l'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 viene stabilita che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO inoltre che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinate dal nuovo metodo tariffario (MTR) regolamentato dall'Autorità di controllo ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 1. il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 2. la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 3. i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO opportuno nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, utilizzare lo strumento previsto dal comma 652, art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, che consente l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe Tari da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, commi 15, 15 bis e 15 ter, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONFERMATA la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 94% a carico delle utenze domestiche;
- 6% a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO il regolamento TARI approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 settembre 2020 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO l'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, che prevede: "il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo";

RITENUTO pertanto necessario stabilire, per l'anno 2022, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti – TARI:

- Prima rata: 16 ottobre 2022;
- Seconda rata: 16 dicembre 2022;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2022/2024, esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2021 e successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 24 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali e del sostituto, in caso di assenza o impedimento, del funzionario responsabile dei tributi comunali per l'anno 2022";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Fabio Donda, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Valentina Schiavi, in ordine alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 2 (Pedretti R. e Pedretti F.), espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2022 di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE** per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti – TARI, per l'anno 2022:
 - Prima rata: 16 ottobre 2022;
 - Seconda rata: 16 dicembre 2022;
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504 e all'art. 1 comma 666 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
5. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione, relativa alla TARI (Tassa sui rifiuti), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 2 (Pedretti R. e Pedretti F.), espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Dott. Donda Fabio, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(f.to Dott. Donda Fabio)

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO

(f.to Schiavi Valentina)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to DONDA Fabio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa BONETTI Luisella

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

R.G.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il:
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267

Il Vice Segretario Comunale

f.to Dott. CANEDI Giulio

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Fonteno li

Il Vice Segretario Comunale

Dott. CANEDI Giulio

.....
